



Bruxelles, 1.6.2017
COM(2017) 264 final

2017/0107 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive
da tavola**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola¹, che scadeva il 31 dicembre 2014, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015. L'articolo 47 paragrafo 3, dello stesso stabilisce che resti in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

Nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, tenutasi al Palazzo delle Nazioni a Ginevra dal 5 al 9 ottobre 2015, i rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative hanno elaborato il testo del nuovo accordo.

Il testo dell'accordo negoziato in consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui prodotti di base (PROBA) è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

Conformemente alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016², l'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è stato firmato a nome dell'Unione il 28 novembre 2016 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Il nuovo accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.

2. PROPOSTA

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che:

conformemente all'articolo 207, paragrafo 4, e all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, il presidente del Consiglio designi la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento d'approvazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

È inoltre previsto che il Consiglio, conformemente all'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, conferisca alla Commissione il potere di definire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio dei membri istituito dal nuovo accordo quando tale istanza è chiamata ad adottare modifiche delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

¹ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47.

² Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola³.
- (2) Il testo del nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola è stato adottato il 9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
- (3) Conformemente alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016⁴, l'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (nel prosieguo "l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione il 28 novembre 2016 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.
- (5) L'accordo istituisce un organo decisionale denominato "Consiglio dei membri" che dispone di tutte le prerogative ed esercita tutte le funzioni necessarie per conseguire gli obiettivi dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel Consiglio dei membri.
- (6) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 dell'accordo, il Consiglio dei membri può modificare le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di

³ COM(2013) 646 final del 19.9.2013.

⁴ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, modificando così lo stesso.

- (7) Al fine di facilitare l'adozione di tali modifiche dell'accordo da parte del Consiglio dei membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di approvare le stesse a nome dell'Unione.
- (8) È opportuno che la Commissione adotti le posizioni dell'Unione relativamente alle proposte di modifica dell'accordo accertandosi che esse siano nell'interesse dell'Unione, siano funzionali agli obiettivi della politica commerciale dell'Unione e non siano contrarie al diritto dell'Unione o al diritto internazionale, fatto salvo il potere della Commissione di adattare, mediante un atto delegato, le norme dell'Unione alle modifiche dell'accordo adottate dal Consiglio dei membri, in particolare per quanto concerne le norme in materia di commercializzazione nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (9) Al fine di avvalersi delle conoscenze degli Stati membri e assicurare la massima coerenza tra le decisioni del Consiglio dei membri e le regole dell'Unione che saranno adottate con atto delegato a seguito delle decisioni del Consiglio dei membri, è opportuno che la Commissione sia assistita da rappresentanti degli Stati membri che dovrebbero essere informati della preparazione delle posizioni che essa intende adottare a nome dell'Unione. È opportuno prevedere che, qualora un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco di cui all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, del trattato si opponga alla posizione prevista dalla Commissione, quest'ultima non possa adottare tale posizione.
- (10) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento d'approvazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione nell'ambito del Consiglio dei membri istituito dall'articolo 3 dell'accordo.

⁵ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Articolo 4

Quando il Consiglio dei membri istituito dall'accordo è chiamato ad adottare modifiche delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso, è conferito alla Commissione il potere di definire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in relazione alle modifiche proposte, nel rispetto delle condizioni seguenti:

- 1) La Commissione si accerta che le posizioni adottate:
 - siano nell'interesse dell'Unione;
 - non siano contrarie al diritto dell'Unione, e più in particolare al regolamento (UE) n. 1308/2013, o al diritto internazionale, fatto salvo il potere della Commissione di adattare, mediante un atto delegato, le norme dell'Unione alle modifiche dell'accordo adottate dal Consiglio dei membri, in particolare per quanto concerne le norme in materia di commercializzazione nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 75 del citato regolamento.
- 2) Al fine di definire la posizione dell'Unione la Commissione comunica ai rappresentanti degli Stati membri, entro un periodo di tempo adeguato, la posizione che intende adottare a nome dell'Unione in seno al Consiglio dei membri.

Qualora un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco di cui all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, del trattato si opponga alla posizione prevista dalla Commissione, quest'ultima non può adottare tale posizione in sede di Consiglio dei membri. In questo caso la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata, conformemente all'articolo 218, paragrafo 9 del trattato.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*